

(N. 2695)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 14 novembre 1952 (V. Stampato N. 2937)

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 25 NOVEMBRE 1952

Modifiche al regolamento per le indennità eventuali dell'Esercito,
approvato con regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, e successive modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il paragrafo 17-*bis* del regolamento per le indennità eventuali dell'Esercito, approvato con regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'indennità di marcia è dovuta per i primi trenta giorni, esclusi quelli di viaggio, agli ufficiali e ai marescialli, nonchè ai sergenti maggiori e sergenti con persone a carico, appartenenti o destinati a truppe comandate in distacco eventuale. La medesima indennità di marcia è dovuta per i primi trenta giorni, esclusi quelli di viaggio, agli ufficiali e marescialli, nonchè ai sergenti maggiori e

sergenti con persone a carico quando dai rispettivi distaccamenti ritornino temporaneamente col proprio reparto alla sede del Corpo a prendere parte alle manovre o altre simili esercitazioni ».

Art. 2.

Al maggior onere annuo di lire 43.616.300, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte con i fondi già stanziati sui capitoli 117 (lire 29.066.300) e 250 (lire 14.550.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1952-53 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.